

**DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014  
43/2014/R/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA PER L'INSERIMENTO DELLA RETE DELLA SOCIETÀ  
MUNKSJO ITALIA SPA NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 febbraio 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), in particolare l'articolo 3, comma 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 213/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione del 4 agosto 2011, n. 33/11;
- il documento per la consultazione del 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel;
- la comunicazione dell'Autorità del 17 luglio 2013, prot. Autorità n. 25277 del 17 luglio 2013;
- le comunicazioni della società Munksjo Italia SpA (di seguito: Munksjo) in data 8 maggio 2013 (prot. Autorità n. 16968 del 8 maggio), in data 6 giugno 2013 (prot. Autorità n. 21599 del 12 giugno 2013), in data 30 luglio 2013 (prot. Autorità n.

27119 del 2 agosto 2013), in data 12 settembre 2013 (prot. Autorità n. 30306 del 19 settembre 2013), in data 27 settembre 2013 (prot. Autorità n. 31504 del 30 settembre 2013) e in data 12 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40030 del 17 dicembre 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
- con deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU a dei relativi gestori;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10 l'Autorità ha disposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) e ha previsto la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle reti interne d'utenza;
- nella predetta deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione tra la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU e un'utenza industriale nella titolarità di soggetti diversi dal gestore della RIU e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con lettera del 8 maggio 2013, Munksjo ha chiesto all'Autorità l'inserimento della rete nella sua titolarità nel novero delle RIU, indicando quale unico soggetto terzo connesso a tale rete, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, la società

Avenance Italia S.p.A. (di seguito: Avenance), subentrata nel 2004 alla società Chef Italia S.p.A. nell'esecuzione del contratto di connessione alla predetta rete e impegnata, analogamente alla prima, in attività di ristorazione collettiva nel settore delle mense aziendali;

- a riguardo, Munskjo sostiene che l'attività di ristorazione svolta da Avenance rientrerebbe nel settore industriale e, di conseguenza, sarebbe idonea a rispettare i requisiti di cui alla legge 99/09, con particolare riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b); ciò sia alla luce della definizione di attività industriale fornita dalla giurisprudenza con riferimento all'articolo 2195 del codice civile, sia asserendo che tutte le attività catalogate nel codice ATECORI 2007 (anche quelle relative alla gestione del servizio di mense, ivi riportate) risponderebbero a parametri di industrialità sotto il profilo produttivo e organizzativo;
- gli argomenti della società di cui al precedente punto sono manifestamente infondati per i seguenti motivi:
  - a. in primo luogo, la finalità della legge 99/09 è quella di includere nell'ambito delle RIU, sulla base di stringenti requisiti, le sole reti elettriche, sorte o in procinto di essere realizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge, in seno ai grandi poli industriali connessi in alta tensione in modo tale da alimentare il processo produttivo industriale degli impianti ivi ubicati; a tal modello rispondono, infatti, tutte le RIU individuate dall'Autorità; appare evidente pertanto l'incompatibilità tra il modello di RIU voluto dal legislatore e la configurazione della rete oggetto dell'istanza;
  - b. in secondo luogo, le pronunce giudiziali addotte Munskjo al fine di qualificare l'attività di Avenance come industriale risultano pertanto inconferenti rispetto all'assetto e alle finalità della citata legge 99/09; tanto più, dal momento che simili pronunce si sono formate in un ambito, quale quello previdenziale, radicalmente diverso, quanto a esigenze di tutela e finalità, rispetto a quello oggetto della regolazione prevista dall'articolo 33 della legge 99/09;
  - c. per ultimo, il glossario del codice ATECORI invocato da Munskjo, contrariamente da quanto sostenuto da quest'ultima, non cataloga l'attività relativa alle mense tra quelle che implicano un processo industriale che una RIU è, per l'appunto, destinata ad alimentare;
- da quanto sopra (lettere a-c) deriva, pertanto, che la configurazione della rete di Munskjo, caratterizzata dalla presenza di un'unica unità di consumo, gestita da una società impegnata in attività di gestione di mense industriali, non rispetta il requisito previsto dall'articolo 33, lettera (b) della legge 99/09 fa riferimento, con la conseguente manifesta insussistenza dei presupposti per l'inserimento della rete di Munskjo nel novero delle RIU.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- archiviare l'istanza presentata da Munskjo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, per il mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge 99/09

## **DELIBERA**

1. di archiviare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R 244/01, la richiesta della società Munksjo Italia SpA di inserimento della propria rete nel novero delle RIU, per il mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge 99/09;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Munksjo Italia SpA;
3. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*